

STATUTO

**PROMETEO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS A RESPONSABILITA'
LIMITATA IN FORMA
ABBREVIATA "PROMETEO
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS A.R.L."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN GIOVANNI GEMINI AG VIA
ANDREA MANTEGNA 29
Numero REA: AG - 215183
Codice fiscale: 02913720849
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-08-2018 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" Rep. n. 2013/1521	
Statuto	
TITOLO I	
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
E' costituita con sede nel comune di San Giovanni Gemini (decreto legislativo n 6/2003 artt.2328, 2463 e 2521) la Società cooperativa denominata "Prometeo società cooperativa sociale Onlus a responsabilità limitata" o in forma abbreviata "Prometeo società cooperativa sociale Onlus a r.l.". Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. La Cooperativa potrà istituire con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove .	
Art. 2 (Durata)	
La durata della cooperativa è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
TITOLO II	
SCOPO - OGGETTO	
Art. 3 (Scopo mutualistico)	

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio - educativi - assistenziali a tutela della persona, servizi didattici - formativi - culturale - rivolti a studenti, minori, adulti, stranieri, ecc.. in tutti settori; attività editoriale - giornalistica - pubblicista, organizzazione di eventi nei settori: turistico, culturale, agricolo, industriale, commerciale o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art.1 lett. b) della legge 381/91 ;

b) lo svolgimento di servizi socio-sanitari ed educativi nei settori: turistico, culturale, agricolo, industriale, commerciali all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui l'art,1 lett. b) della legge 381/91

La cooperativa si orienta ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno; l'equilibrio delle re-

	sponsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunita-	
	rio, il legame con il territorio, un equilibrato	
	rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.	
	Giusta quanto previsto nel 6° principio	
	dell'Alleanza Cooperativa Internazionale la coopera-	
	tiva, per poter curare nel miglior modo gli interes-	
	si dei soci e della collettività, deve cooperare at-	
	tivamente, in tutti i modi possibili, con le altre	
	cooperative, su scala locale, nazionale ed interna-	
	zionale.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi so-	
	ciali attraverso convenzioni con Enti Locali (Comu-	
	ni, Consorzi di Comuni, comunità montane, Associa-	
	zioni, Province, Regioni, Unità Sanitarie Locali	
	ecc.), con Enti Pubblici, para pubblici, morali, di	
	volontariato e privati. Si propone in generale di	
	operare nell'ambito dei servizi di utilità colletti-	
	va e di rilevante solidarietà sociale,	
	dell'assistenza agli anziani e ai soggetti portatori	
	di handicap fisici, psichici, sensoriali e dei rela-	
	tivi operatori e di tutte quelle categorie di perso-	
	ne svantaggiate.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive	
	modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore	

	stabilisce successivamente all'instaurazione del	
	rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavo-	
	ro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi	
	altra forma, consentita dalla legislazione vigente,	
	compreso il rapporto di associazione in partecipa-	
	zione, con cui contribuisce comunque al raggiungi-	
	mento dello scopo sociale.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La Cooperativa, considerata l'attività mutualistica	
	della Società, così come definita all'articolo pre-	
	cedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci	
	come più oltre determinati, ha come oggetto:	
	1) La gestione di asili nido, scuole materne, lu-	
	doteche nonché dei servizi ausiliari di collegamen-	
	to; della gestione di strutture sociali scolastiche	
	e parascolastiche. Nell'ambito di quant'altro può	
	es-sere necessario per assicurare condizioni mate-	
	riali e sociali che permettono la realizzazione del	
	diritto alla maternità e il libero e armonico svi-	
	luppo del bambino.	
	2) Istituire scuole aziendali, istituti normali o	
	speciali di ogni ordine e grado, e/o Centri e Isti-	
	tuti di formazione professionale iniziale, continua	
	,a distanza, sia per le persone normodotate che per	
	i disabili fisici e sensoriali o pluriminorati, sia	

	a regime di convitto che di semiconvitto e/o aperte,	
	private e/o parificate e/o legalmente riconosciute,	
	nonché Centri o Istituti occupazionali-riabilitativi	
	e di riabilitazione professionale.	
	3) Istituire corsi di Istruzione e Formazione tec-	
	nica Superiore quale offerta formativo post-	
	secondaria integrata con la scuola, l'università e	
	il mondo del lavoro rivolto a giovani e adulti di-	
	plomati, per rispondere alla domanda di figure pro-	
	fessionali tecniche di livello medio-alto, inserite	
	nei settori produttivi interessati da profonde tra-	
	sformazioni tecnologiche e professionali.	
	4) Sviluppare attività ed interventi di istruzio-	
	ne, formazione e specializzazione nel campo: agrico-	
	lo, industriale, commerciale, dei servizi, tecnolo-	
	gico e informatico, della conservazione e valorizza-	
	zione del patrimonio culturale, artistico, architet-	
	tonico e monumentale, letterario e filosofico, e	
	dell'assistenza sociale, sanitaria e riabilitativa;	
	agricoltura sociale tramite l'inserimento e	
	l'inclusione di soggetti svantaggiati, vendita di	
	prodotti agricoli, rilancio dell'attività artigiana-	
	le, arte e mestieri.	
	5) Preparazione scolastica, istruzione pluridisci-	
	plinare e interdisciplinare per ogni ordine e grado	

	di scuola, preparazione universitaria, compilazione	
	di tesi e ricerche e quant'altro nell'ambito	
	dell'istruzione.	
	6) Promuovere, istituire e gestire anche in pro-	
	prio, attività editoriali, di stampa, di pubblicità,	
	diffusione di testi di insegnamento e riviste, non-	
	ché atti, manuali, new e resoconti di convegni, se-	
	minari e simposi attinenti agli scopi sociali, con	
	strumenti di ultima generazione :internet, file, web	
	ed Braille;	
	7) Istituire, promuovere e gestire attività di mo-	
	nitoraggio, informazione e comunicazione che atten-	
	gono agli obiettivi sociali, anche mediante la co-	
	stituzione di biblioteche, banche dati, mediateche,	
	audioteche, videoteche, ausilioteche accessibili an-	
	che a persone con handicap fisico e sensoriale.	
	8) La promozione di attività di prevenzione del	
	disagio giovanile finalizzata all'apertura di un	
	centro sociale giovanile, centro ascolto, centro so-	
	cio-ricreativo.	
	9) La promozione di iniziative volte alla preven-	
	zione del disadattamento e della criminalità minori-	
	le mediante la realizzazione di servizi ed interven-	
	ti finalizzati al trattamento ed al sostegno di ado-	
	lescenti e di giovani in difficoltà.	

	10) La gestione di servizi socio-educativi- assi-	
	stenziale a tutela della persona, rivolta a ragazzi,	
	giovani, studenti, ecc. per conto di enti pubblici e	
	privati nonché con organizzazioni di servizi.	
	11) La creazione di case famiglie, comunità allog-	
	gio, case albergo case protette per minori, ragazze	
	madri, disabili psichici e fisici, anziani e altri	
	soggetti privi di assistenza familiare.	
	12) La creazione e/o gestione di comunità alloggio	
	per minori soggetti a provvedimenti dell'autorità	
	giudiziaria minorile anche nell'ambito della compe-	
	tenza amministrativa, civile e penale;	
	13) La creazione e/o gestione di comunità alloggio	
	per disabili psichici e fisici;	
	14) Istituire e/o gestire servizi di ogni genere	
	rivolti ai minori che hanno subito abusi di ogni ge-	
	nere (fisici, psichici, morali);	
	15) La prevenzione e rieducazione mediante ricovero	
	di minori soggetti a provvedimenti dell'autorità	
	giudiziaria minorile anche nell'ambito della compe-	
	tenza amministrativa, civile e penale;	
	16) La creazione di centri diurni d'assistenza e di	
	incontro per minori, e ragazze - madri, disabili	
	psichici e fisici ed anziani; centri antiviolenza e	
	sportelli di ascolto;	

	17) la realizzazione e/o, la gestione di centri	
	diurni;	
	18) la realizzazione di centri d'accoglienza per	
	ospitalità diurna o residenziale temporanea;	
	19) l'assistenza alle gestanti ed alle ragazze -	
	madri perseguita attraverso formule innovative ri-	
	spetto i tradizionali istituti di ricovero, con l'o-	
	biiettivo di creare un ambiente familiare, attraverso	
	la creazione di case famiglie in cui si favorisca	
	l'elevazione morale e civile delle ragazze; della	
	prestazione anche a domicilio, di assistenza socia-	
	le, psicologica e legale alle giovani gestanti ed	
	alle loro famiglie, nel tentativo di reinserimento	
	nel nucleo familiare; della realizzazione di corsi	
	di qualifica-zione professionale per l'inserimento	
	delle ragazze - madri nel mondo del lavoro;	
	20) la costituzione e la gestione di equipe di aiu-	
	to integrativo socio psicopedagogia e specialistica	
	per attività scolastiche che parascolastiche sia	
	all'interno di scuole pubbliche o private che a do-	
	milio che permettono di innalzare il livello cul-	
	turale didattico ai ragazzi svantaggiati, portatori	
	di handicaps ed extracomunitari;	
	21) gestire servizi socio-educativi-assistenziali a	
	tutela della persona, rivolti ad immigrati e/o ex-	

	tra-comunitari per conto di Enti Pubblici e privati	
	nonché con organizzazioni di servizi;	
	22) favorire la formazione professionale di immi-	
	grati e/o extracomunitari tramite appositi corsi	
	utili ad elevare le capacità lavorative degli stes-	
	si;	
	23) L'assistenza e la cura di immigrati e/o extra-	
	comunitari volte all'integrazione nella vita sociale	
	con riferimento alle leggi emanate ed emanante;	
	24) Realizzazione e gestione di centri di acco-	
	glienza diurni e/o notturni, centri di ascolto,	
	sportelli informativi e di orientamento per immi-	
	grati e/o extracomunitari;	
	25) la realizzazione e conduzione di centri di pri-	
	ma e seconda accoglienza per extracomunitari;	
	26) la mediazione interculturale per le popolazioni	
	immigrate;	
	27) Esercitare l'attività di trasporto dei soggetti	
	normodotati e/o disabili in genere	
	28) la realizzazione di soggiorni vacanze	
	29) la realizzazione e/o, la gestione di soggiorni	
	climatici marini, montani e termali;	
	30) la realizzazione e/o la gestione di strutture	
	extra ospedaliera, residenza sanitaria assistenziale	
	R.S.A., CTA, REMS, hospice per soggetti prevalente-	

	mente non autosufficienti e disabili non assi-	
	stibili a domicilio e richiedenti trattamenti conti-	
	nui, finalizzata a fornire accoglienza, prestazioni	
	sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e	
	sociale;	
	31) La cooperativa può gestire e fornire stabilmen-	
	te o temporaneamente, in conto proprio o per conto	
	terzi presso le aziende sanitarie pubbliche , con-	
	venzionate e/o private tutti i servizi di:	
	• Pulizia negli ambienti di degenza ospedaliera,	
	diurna e domiciliare;	
	• Assistenza generica; assistenza legale, consu-	
	lenza legale, informazione e orientamento legale,	
	prevenzione del contenzioso, conciliazione, arbitra-	
	to.	
	• Trasporto degli infermi in barella ed in car-	
	rozzella ed al loro accompagnamento se deambulanti	
	con difficoltà;	
	• Distribuzione del vitto in collaborazione con	
	il personale infermieristico;	
	• Prelievo referti;	
	• Pulizia sale operatorie;	
	• Collaborazione con il personale infermieristico	
	nella pulizia del malato allettato e nelle manovre	
	di posizionamento nel letto;	

12 di 65

	blemi delle persone svantaggiate, nonché l'effettua-	
	zione d'indagini conoscitive;	
	41) la gestione del servizio sociale professionale;	
	42) La promozione in collaborazione con gli enti	
	preposti, di studio e ricerche tendenti a favorire	
	ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli	
	scopi sociali;	
	43) favorire la formazione professionale dei propri	
	soci tramite appositi corsi utili ad elevare il li-	
	vello delle prestazioni che i soci svolgono presso	
	terzi;	
	44) adoperarsi affinché ciascun socio possa effet-	
	tuare le proprie prestazioni professionali nel ri-	
	spetto delle proprie capacità e della sua dichiarata	
	disponibilità;	
	45) fornire servizi diurni e notturni di assisten-	
	za integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a	
	domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case	
	di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura,	
	ecc., ad anziani, ammalati, disabili ed ai degenti	
	avvalendosi anche delle prestazioni autonome di col-	
	laboratori non soci;	
	46) coordinare e gestire servizi socio-	
	assistenziali generici e qualificati, servizi sani-	
	tari, infermieristici, prestazioni specialistiche,	

	sia in proprio che in convenzione con Enti pubblici	
	e privati nonché con organizzazioni di servizi;	
	47) favorire un rafforzamento del livello di auto-	
	nomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel ri-	
	spetto della sua autodeterminazione;	
	48) L'assistenza e la cura di bambini, anziani, ra-	
	gazze - madri, soggetti disabili psichici e fisici,	
	volte all'integrazione nella vita sociale con rife-	
	rimento alle leggi emanate ed emanante;	
	49) La realizzazione e la gestione d'opere per	
	l'inserimento dell'anziano e del disabile psichico o	
	fisico nella società (parchi pubblici, stabilimenti	
	idrotermali, locali di ritrovo, biblioteche, alber-	
	ghi, o villaggi turistici, sale per concerti ed at-	
	tività socio - culturali).	
	50) l'istituzione e la gestione del Tele - soccor-	
	so, Tele - assistenza e Tele - medicina;	
	51) l'assistenza domiciliare integrata, organizzata	
	e gestita anche in convenzione con personale spe-	
	cializzato;	
	52) la creazione e/o, la gestione d'impianti poli-	
	valenti;	
	53) gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie	
	dei portatori di handicap, trasporto ed assistenza	
	igienico-sanitario nelle scuole;	

	54) Istituire corsi di formazione per particolari	
	specifiche esigenze, anche su richiesta di Enti pub-	
	blici e privati, o in cooperazione con Enti o Isti-	
	tuti, Università nazionali e straniere;	
	55) Organizzare corsi di formazione e di aggiorna-	
	mento per Dirigenti, Formatori, Docenti e persona-	
	le amministrativo e tecnico delle Scuole di ogni or-	
	dine e grado, delle Università, delle Aziende Uni-tà	
	Sanitarie Locali e Ospedaliere, Enti pubblici e pri-	
	vati impegnati in piani educativi, formativi e di	
	recupero sociale, lavorativo, sanitario e riabilita-	
	tivo;	
	56) Organizzare e gestire conferenze, seminari, Fo-	
	rum, ecc,, autofinanziati e/o finanziati dagli Enti	
	Locali, dagli Enti pubblici e dall'Unione Europea;	
	57) Realizzare, anche di intesa con Enti interna-	
	zionali, nazionali e regionali forme di orientamento	
	e formazione professionale in situazione e stage di	
	apprendimento e di tirocinio particolarmente quali-	
	ficcate per la persona disabile;	
	58) Sviluppare studi e ricerche nel campo: scienti-	
	fico, tecnologico, sociale, umanistico, culturale,	
	ambientale, etc, su temi specifici, originali ed in-	
	novativi autonomamente o con la collaborazione di	
	Enti pubblici e privati, ONLUS, Istituti, Università	

	e Centri di ricerca nazionali ed internazionali;	
	59) Partecipare a programmi, iniziative e progetti	
	europei e nazionali coerenti con gli scopi sociali;	
	60) Collaborare e sostenere programmi e politiche	
	sociali (transnazionali, nazionali e locali) nei	
	settori: educativo, formativo, sanitario, socio as-	
	sistenziale, culturale, sportivo, ricreativo, fun-	
	zionali all'inserimento e all'integrazione delle	
	persone normodotate, con disabilità e svantaggiati.	
	61) Intervenire con iniziative, attività e servizi	
	propri, o in convenzione e/o integrati e/o coordina-	
	ti, e/o consorzi, con altre erogate da Enti pubbli-	
	ci, Amministrazioni pubbliche o private o non pro-	
	fit.	
	62) gestire strutture ricettive di ogni tipo a	
	tempo determinato e indeterminato, anche in collabo-	
	ra-zione con Enti Pubblici - Territoriali, per for-	
	nire un alloggio e distribuzione pasti e generi ali-	
	mentari a persone, che ne siano sprovviste e versino	
	in ogni caso in situazioni di difficoltà; la gestio-	
	ne di strutture di pronto intervento per tutti i ca-	
	si di emarginazione sociale, ivi comprese case per	
	ferie, colonie, strutture alberghiere e simili.	
	63) Gestione delle mense scolastiche e distribu-	
	zione degli alimenti presso enti locali o privati.	

La Cooperativa potrà effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche ai non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della Legge 142/2001. Potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso.

Potrà comunque svolgere attività diverse, in qualsiasi settore, ed. in particolare nel settore turistico culturale, agricolo, industriale, commerciale o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, quali tossicodipendenti, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, gli alcolisti, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previsti dalle leggi vigenti, gli emarginati sociali e quant'altri rientranti nella categoria di soggetti svantaggiati di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91 e successive modifiche ed integrazioni.

In tal caso le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

Per il raggiungimento di tale scopo la società cooperativa intende svolgere la propria attività imprenditoriale principalmente nel settore del recupero e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, nel settore turistico, agricolo e dei servizi in genere.

In particolare la cooperativa potrà, inoltre, svolgere le seguenti attività:

- Realizzare, acquistare, affittare e /o gestire beni mobili ed immobili, macchinari ed attrezzature di lavoro ed altri arnesi utili alla esecuzione degli scopi sociali;
- acquistare, chiedere in concessione o in locazione o in comodato d'uso o comunque acquisire ed amministrare terreni, impianti ed infrastrutture occorrenti per la realizzazione delle iniziative sociali;
- la realizzazione o gestione di servizi di centro pasti, self service, pizzeria, sia a domicilio che in apposite strutture;
- la promozione, organizzazione e gestione di corsi di qualificazione e di riqualificazione tecnico-professionale per i soci;
- Promozione di meeting, giornate di studio, congressi in collaborazione con istituti universitari,

	centri di ricerca, musei ed associazioni	
	• Iniziative di educazione ambientale in collabo-	
	razione con le scuole ed organizzazioni culturali e	
	sociali;	
	• Realizzazione e gestione di aree campeggio	
	(area camper. area tende ed aree attrezzate) realiz-	
	zazione e gestione di itinerari turistici, viaggi	
	naturalistici, letterari, archeologici, gite scola-	
	stiche, gite per anziani ecc.);	
	• Servizi di vigilanza e salvataggio spiagge;	
	• Servizi di noleggio e/o locazione di imbarca-	
	zioni da diporto e natanti, costruire e gestire por-	
	ti e pontili per l'attracco e lo stazionamento di	
	imbarcazioni di qualsiasi tipo, noleggio di attrez-	
	zature subacquee, ricariche bombole, uscite organiz-	
	zate in barca, gestione di scuole nautiche, corsi	
	per il conseguimento di patente nautiche, corsi di	
	fotografie e riprese sottomarine, sport acquatici	
	lavori subacquei, assistenza in generale dei natanti	
	da diporto e divisione sub;	
	• Organizzazione di campi scuola;	
	• Promozione di workshop;	
	• Servizi alla musealizzazione, mailing informa-	
	tivi, guide, depliant, corners didattici;	
	• Merchandising;	

	• Organizzazione e gestione di spettacoli vari;	
	• Gestione di agenzie di servizi turistici per	
	l'allestimento di visite guidate;	
	• Attività di allestimento di mostre permanenti e	
	non;	
	• Ospitare attività di restauro e attività arti-	
	giane;	
	• Realizzazione e/o gestione di attività di bar,	
	ristoranti, pizzerie sale da ballo ecc.	
	• Allestimento di eventi congressuali e fieristi-	
	ci;	
	• Allestimento di cerimonie private;	
	• Allestimento e/o gestione di centri di informa-	
	zione turistica;	
	• Creazione, distribuzione e vendita di pubblica-	
	zioni utili al turista;	
	• Prenotazione e vendita di biglietti per spetta-	
	coli, fiere e manifestazioni;	
	• Attività di formazione didattica;	
	• Realizzazione e/o gestione di attività di in-	
	trattenimento del tempo libero e dello sport;	
	• Valorizzazione dei centri storici a fini turi-	
	stico-culturale;	
	• Intraprendere attività turistiche collegate al	
	godimento dei beni naturali, ambientali, archeologi-	

	ci, culturali, ecclesiastici, agricoli-forestali;	
	• Anche su affidamento dell'autorità competente,	
	la cooperativa potrà curare e procedere alla manu-	
	tenzione, l'inventariato, la catalogazione,	
	l'archiviazione, il restauro dei beni mobili ed im-	
	mobili storici, artistici, monumentali e culturali,	
	al fine dell'ottima fruizione da parte	
	dell'eventuale utenza;	
	• Curare la manutenzione, la sorveglianza e la	
	tutela del patrimonio faunistico ed ambientale del	
	territorio;	
	• Monitoraggio ambientale, bonifica alvei, aree	
	verdi, fiumi, laghi, boschi e simili;	
	• Ricerca e sviluppo di metodi per il monitorag-	
	gio e la conservazione delle risorse marine, dello	
	stock ittico e di soluzioni sempre migliori per la	
	gestione e conservazione ambientale;	
	• Progettazione, realizzazione e/o gestione e cu-	
	stodia di impianti per la cattura, ricovero e custo-	
	dia di animali randagi;	
	• Progettazione, realizzazione e/o gestione di	
	impianti di acquicoltura per l'allevamento di vivai	
	di pesci e molluschi;	
	• Curare e custodire il verde pubblico, i giardi-	
	ni, le aiuole, al fine di valorizzarne l'uso turi-	

	stico e ludico;	
	• Realizzazione e gestione di stabilimenti bal-	
	neari, campi sportivi in genere, maneggi ed ogni al-	
	tra opera a carattere turistico, sportivo e ricrea-	
	tivo;	
	• Realizzare, gestire, sorvegliare e custodire	
	impianti fissi e mobili per il rimessaggio e la ma-	
	nutenzione di natanti da diporto;	
	• Organizzare e gestire percorsi di visita guida-	
	ta o iniziative volte alla valorizzazione ed alla	
	salva-guardia dei beni culturali o ambientali, ar-	
	cheologici, ecc.;	
	• Gestire e/o realizzare impianti sportivi, pale-	
	stre, campi di calcio, calcetto, tennis, piscine,	
	ecc. provvedendo altresì all'acquisto e/o noleggio	
	delle relative strutture;	
	• Curare l'organizzazione, la gestione, la custo-	
	dia e manutenzione di posteggi pubblici e/o privati	
	, anche mediante convenzione con enti pubblici o	
	privati;	
	• Gestire servizi di pulizia ordinaria e straor-	
	dinaria e di custodia di case di abitazione, uffici,	
	edifici pubblici ecc.;	
	• Servizi di affissione manifesti pubblicitari	
	di qualsiasi tipo	

	• Servizi di manutenzione di strade, impianti	
	idrici, elettrici, ecc. sia essi comunali che priva-	
	ti;	
	• Ritiro, riparazione e vendita di generi vari	
	tra cui abbigliamento, mobili, oggetti da rigattie-	
	re, elettrodomestici, veicoli, ecc;	
	• Curare la raccolta, il trasporto e la distribu-	
	zione di plichi, lettere, pacchi ordinari, raccoman-	
	date, assicurate normali e convenzionali, procedere	
	alla lettura di contatori su affidamento degli enti	
	competenti, e alla distribuzione di bollette Enel,	
	Telecom e simili;	
	• La cooperativa potrà istituire centri di rac-	
	colta, anche differenziata, di materiali di recupero	
	quali, a solo titolo esemplificativo: mobili ed ar-	
	redi, indumenti, plastica ecc. secondo le disposi-	
	zione di legge in materia;	
	• Operare nell'area del riciclaggio di impianti,	
	parti, componenti ed accessori;	
	• Raccolta e trasporto per conto proprio o di	
	terzi di rifiuti solidi urbani e raccolta differen-	
	ziata;	
	• Spazzamento di rifiuti urbani;	
	• Stoccaggio provvisorio di rifiuti solidi urbani	
	in stazioni di trasferimento e di materiale prove-	

	niente da raccolta differenziata anche con gestione	
	di isole ecologiche comunali e consortili;	
	• Produzione di compost derivato da rifiuti	
	• Demolizione di autoveicoli, motoveicoli, ecc:	
	• Stoccaggio e smaltimento di rifiuti speciali	
	derivanti da attività sanitarie;	
	• Predisporre le necessarie strutture ricettive	
	• Servizi di noleggio bici, auto, motocicli ecc.	
	• Servizi e gestione autoambulanze;	
	• Servizi cimiteriali di qualsiasi genere;	
	• Relazioni e ricerche tecniche e storiche;	
	• Creazione di data base;	
	• Redazione di elaborati grafici sullo stato di	
	conservazione dei beni culturali;	
	• Redazione di progetti di consolidamento recupe-	
	ro e restauro conservativo degli edifici pubblici e	
	privati;	
	• Gestione di attività agrituristiche ed eno-	
	gastronomiche;	
	• Gestione di musei, gallerie, biblioteche e	
	chiese sia di proprietà pubblica, privata ed eccle-	
	siastica nonché gestione e manutenzione di aree di	
	interesse archeologico;	
	• Creazione e/o gestione di strutture turistico	
	ricettive;	

	Attività di realizzazione, mantenimento e cura	
	del verde pubblico, ville comunali, parchi naturali	
	ecc.	
	Organizzazione e consulenza per corsi di forma-	
	zione professionale;	
	Attività di monitoraggio e acquisizione di in-	
	formazione relative al patrimonio culturale e natu-	
	rale;	
	Elaborazione di carte tematiche;	
	Individuazione di itinerari tesi alla valoriz-	
	zazione ed ottimizzazione delle risorse locali;	
	Sistemi informativi on line ed off line;	
	Assistenza agli agricoltori attraverso la con-	
	cessione di personale qualificato per attività con-	
	nesse;	
	Promozione e commercializzazione dei prodotti	
	agricoli del territorio mediante iniziative promo-	
	zionali.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali sopra	
	elencati la Cooperativa potrà infine:	
	a) assumere appalti a trattativa privata e parte-	
	cipare a bandi di gare, secondo quanto previ-sto	
	dalla legislazione nazionale ed europea, indetti da	
	Enti Pubblici e/o Privati, stipulare convenzioni e/o	
	sponsorizzazioni nell'ambito dei servizi di utilità	

	generale e di rilevanza sociale e sanitaria con Enti	
	Pubblici (Regioni, Province, Comuni, Aziende Sanita-	
	rie, Locali etc.) e la Comunità Europea, coerenti	
	con gli scopi sociali;	
	b) stipulare convenzioni, accordi di collaborazio-	
	ne, consorzi, associazioni temporanee di impresa,	
	società miste, promuovere, attuare e sostenere pro-	
	getti finanziati dall'Unione Europea, dal Governo	
	nazionale, dalla Regioni, dagli Enti locali e comun-	
	que da tutti gli attori di sviluppo locale e del non	
	profit;	
	c) contribuire, attraverso il coinvolgimento di:	
	Enti locali, Amministrazioni pubbliche, Aziende sa-	
	nitare locali, Ospedali, Cliniche, Università,	
	Scuole, Associazioni, Operatori sanitari e sociali,	
	Docenti, cittadini, alla promozione di iniziative di	
	sensibilizzazione e di formazione, al-lo sviluppo di	
	una educazione sanitaria che si fondi sulla comuni-	
	tà, che parta dai suoi bisogni, che consenta di co-	
	noscere meglio i problemi di salute e di capire i	
	mezzi per affrontarli, che stimoli la partecipazione	
	ed il lavoro comune tra operatori dei servizi e la	
	popolazione;	
	d) promuovere e sostenere la cooperazione nel set-	
	tore delle politiche per la gioventù con l'obiettivo	

	specifico di favorire l'istruzione, la formazione e	
	l'occupazione dei giovani, attraverso iniziative mi-	
	rate quali l'organizzazione di scambi socio-	
	culturali sia intracomunitari che con paese terzi,	
	al fine di consentire ai giovani di instaurare rela-	
	zioni interculturali con i loro coetanei stranieri,	
	di stimolare il dialogo e la tolleranza, diffondere	
	valori di solidarietà e di amicizia fra i popoli,	
	eliminare pregiudizi e prevenire il sorgere di feno-	
	meni xenofobici e di razzismo, favorire la compren-	
	sione internazionale e lo sviluppo del volontariato	
	europeo;	
	e) promuovere e sostenere lo sviluppo delle compe-	
	tenze linguistiche e la conoscenza del patrimonio	
	culturale, artistico, archeologico e ambientale lo-	
	cale, nazionale ed europea e mondiale;	
	f) promuovere campagne di sensibilizzazione e for-	
	mazione di tutti gli operatori dell'ospitalità e	
	dell'accoglienza, anche mediante la realizzazione di	
	new, web, opuscoli, manuali, spot televisivi e ra-	
	dio, seminari e convegni, per la buona accoglienza,	
	finanziati con fondi propri o con contributi pubbli-	
	ci e privati, o raccolte solidali;	
	g) organizzare a scopo di solidarietà e beneficen-	
	za o per particolari e significative iniziative so-	

	ciali: raccolte di denaro, manifestazioni sportive,	
	turistiche, culturali, musicali, spettacoli, lotte-	
	rie, pesche, vendita di prodotti alimentari e bevande,	
	oggettistica, piante, magliette, libri, etc, a	
	costi sociali e senza scopo di lucro.	
	h) partecipare a gare, bandi pubblici, trattative	
	private ed altre forme di affidamento di lavori per	
	la fornitura di beni e servizi inerenti l'oggetto	
	sociale ad Enti pubblici e privati;	
	i) acquistare o prendere in affitto macchine ed	
	attrezzature di qualsiasi tipo necessaria allo svi-	
	luppo dell' attività sociale	
	j) ricevere qualsiasi incentivo, contributo e sov-	
	venzione, prestito agevolato, erogabile a norma di	
	legge vigente o emanandi da organismi comunitari,	
	nazionali, regionali;	
	k) compiere nei limiti consentiti dalla legge	
	qualsiasi azione mobiliare, immobiliare, finanziaria	
	ed economica utile al raggiungimento dello scopo so-	
	ciale;	
	l) aderire a consorzi, associazioni o costituirli	
	tra società con affinità di scopi.	
	m) stipulare convenzioni con personale specializ-	
	zato o professionisti ove non ne siano disponibili	
	tra i soci, ovvero procedere ad assunzione di perso-	

	nale specializzato e/o qualificato per comprovati	
	motivi di funzionalità della Società,	
	n) ricorrere al credito, contrarre mutui e riceve-	
	re finanziamenti di ogni tipo, assumere inte-	
	ressenze e partecipazioni in imprese che svolgono	
	attività analoghe o comunque accesso-ria	
	all'attività sociale;	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e nego-	
	zi giuridici necessari o utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di	
	fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi	
	della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modi-	
	ficative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, fina-	
	lizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, se-	
	condo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e	
	dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale	
	attività sono definite con apposito Regolamento ap-	
	provato dall'Assemblea dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci cooperatori)	

	Il numero dei soci è illimitato e non può essere in-	
	feriore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono assumere la qualifica di soci coloro che so-	
	no in grado di contribuire al raggiungimento degli	
	scopi sociali appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci prestatori, che prestano la loro attività	
	ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;	
	b) soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo,	
	direttamente o indirettamente, dei servizi prestati	
	dalla cooperativa;	
	c) soci volontari, nei modi stabiliti dalla legge;	
	d) soci svantaggiati così come definiti dalla L.	
	n.381/91.	
	Possono altresì essere socie persone giuridiche pub-	
	bliche o private nei cui statuti sia previsto il fi-	
	nanziamento e lo sviluppo delle attività delle coo-	
	perative sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti co-	
	munque costituiti che siano in grado di concorrere	
	al raggiungimento degli scopi sociali.	
	Non possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a	
	società che, secondo la valutazione dell'Organo am-	
	ministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in	
	effettiva concorrenza con la Cooperativa.	

	Se il numero dei soci risulta inferiore a nove la	
	compagine sociale deve essere composta esclusivamen-	
	te da persone fisiche.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi	
	tecnici e amministrativi nel numero strettamente ne-	
	cessario al buon funzionamento.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria specia-	
	le di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, com-	
	ma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi	
	sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale	
	non potrà in ogni caso superare un terzo del numero	
	totale dei soci cooperatori. In tale categoria spe-	
	ciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori	
	comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5	
	del presente statuto che intendano completare la lo-	
	ro formazione o valutare in modo graduale il proprio	
	inserimento nella cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale catego-	
	ria speciale, nei limiti di legge, sarà fissata in	
	apposito regolamento in funzione della natura e del-	
	la durata dell'ulteriore rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha di-	
	ritto di voto solo nelle deliberazioni relative	

	all'approvazione del bilancio e non può rappresenta-	
	re altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non pos-	
	sono essere eletti nell'Organo amministrativo della	
	Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art.	
	2476, comma 2 e 3, del codice civile	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.	
	10 del presente statuto, il socio appartenente alla	
	categoria speciale può recedere in qualsiasi momen-	
	to, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un	
	preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto	
	tanto con riguardo al rapporto sociale che al rap-	
	porto mutualistico, allo spirare del suddetto termi-	
	ne.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio apparte-	
	nente alla speciale categoria, oltre a quelle indi-	
	viduate dall'art. 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazio-	
	ne;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collabora-	
	zione con la compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi	
	o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei	
	risultati raggiunti nell'attività svolta, con conse-	
	guente inopportunità del suo inserimento	

	nell'impresa;	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio ap-	
	partenente alla speciale categoria potrà essere	
	escluso dall'Organo amministrativo anche prima della	
	scadenza del periodo di formazione (o inserimento)	
	fissato al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia eser-	
	citato il diritto di recesso o non sia stato escluso	
	nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a	
	godere dei diritti che spettano ai soci di cui	
	all'art. 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio coo-	
	peratore deve essere comunicato all'interessato e	
	annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro	
	dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per	
	quanto non previsto nel presente titolo si applicano	
	le disposizioni dei soci cooperatori.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presen-	
	tare all'Organo amministrativo domanda scritta che	
	dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, da-	
	ta e luogo di nascita;	

	b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta,	
	della condizione professionale, delle specifiche	
	competenze possedute;	
	c) l'ammontare della quota di capitale che propone	
	di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque esse-	
	re inferiore né superiore ai limiti di legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare in-	
	tegralmente il presente statuto e di attenersi alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi so-	
	ciali;	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del	
	codice civile, se trattasi di società, associazioni	
	od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti pun-	
	ti b), c), e d) relativi alle persone fisiche, la	
	domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti	
	informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha au-	
	torizzato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la do-	
	manda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sul-	
	la domanda secondo criteri non discriminatori, coe-	

	renti con lo scopo mutualistico e con l'attività	
	economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunica-	
	ta all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	amministrativo, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, moti-	
	vare la deliberazione di rigetto della domanda di	
	ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta	
	dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può,	
	entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla co-	
	municazione del diniego, chiedere che sull'istanza	
	si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle do-	
	mande non accolte, se non appositamente convocata,	
	in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilan-	
	cio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra-	
	no le ragioni delle determinazioni assunte con ri-	
	guardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla	
	legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini	
	fissati dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	

	- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di	
	rimborso delle spese di istruttoria della domanda di	
	ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio	
	su proposta dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti	
	interni e delle deliberazioni adottate dagli organi	
	sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio	
	dei soci è quello risultante dal libro soci. La va-	
	riazione del domicilio del socio ha effetto dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuar-	
	si con lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa	
	di morte, se il socio è persona fisica;	
	2) per recesso, esclusione, fallimento, sciogli-	
	mento o liquidazione se il socio è diverso da perso-	
	na fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recede-	
	re il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.;

c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 39 e seguenti.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività di volontariato presso la cooperativa;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo	
	amministrativo, non adempia entro 30 giorni, al	
	versamento del valore delle quote sottoscritte o ai	
	pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi	
	titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in con-	
	correnza con la Cooperativa,	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso	
	quando il rapporto di lavoro venga a cessare per	
	qualsiasi ragione o causa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi	
	degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni	
	dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto	
	sociale determina anche la risoluzione dei rapporti	
	mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel	
	libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo ammini-	
	strati-vo.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed	
	esclusione sono comunicate ai soci destinatari me-	
	diante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le con-	
	troversie che insorgessero tra i soci e la Coopera-	
	tiva in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo	

	amministrativo su tali materie sono demandate alla	
	decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli	
	artt. 39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è pro-	
	mossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla	
	Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni	
	dalla data di comunicazione dei provvedimenti stes-	
	si.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso	
	esclusivamente delle quote interamente liberate,	
	eventualmente rivalutate a norma del successivo art.	
	23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla	
	base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scio-	
	glimento del rapporto sociale, limitatamente al so-	
	cio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e riva-	
	lutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del so-	
	vrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patri-	
	monio della Società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'ap-	
	provazione del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del	

	socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso	
	delle quote interamente liberate, eventualmente ri-	
	valutate, nella misura e con le modalità di cui al	
	precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno	
	presentare, unitamente alla richiesta di liquidazio-	
	ne del capitale di spettanza, atto notorio o altra	
	idonea documentazione, dalla quale risultino gli	
	aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6	
	mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello	
	tra essi che li rappresenterà di fronte alla Socie-	
	tà.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art.	
	2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione	
	alla Società subentrano nella partecipazione del so-	
	cio deceduto previa deliberazione dell'Organo ammi-	
	nistrativo che ne accerta i requisiti con le modali-	
	tà e le procedure di cui al precedente art. 7. In	
	mancaza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nomi-	
	nare un rappresentante comune, salvo che il rapporto	
	mutualistico possa svolgersi nei confronti di cia-	

	scuno dei successori per causa di morte e la Società	
	consenta la divisione. La Società esprime il proprio	
	apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del	
	subentro di uno solo tra essi, si procede alla li-	
	quidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rim-	
	borso, responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote	
	in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi	
	del socio deceduto, ove questo non sia stato richie-	
	sto entro i tre anni dalla data di approvazione del	
	bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richie-	
	sto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto	
	con deliberazione dell'Organo amministrativo alla	
	riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11,	
	lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al ri-	
	sarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale	
	penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivan-	

	te dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del	
	pagamento della prestazione mutualistica e del rim-	
	borso dei prestiti, il credito derivante da penali,	
	ove previste da apposito regolamento, da risarcimen-	
	to danni e da prestazioni mutualistiche fornite an-	
	che fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società ri-	
	sponde verso questa, per il pagamento dei conferi-	
	menti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto as-	
	sociativo si manifesta l'insolvenza della Società,	
	il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti	
	di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono re-	
	sponsabili verso la Società gli eredi del socio de-	
	funto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III	
	del presente statuto, possono essere ammessi alla	
	Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della	
	legge 31.01.92, n. 59.	

	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da quote nominative trasferibili del	
	valore di €. 500,00 .	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore	
	minimo di € 5.000,00 .	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovvento-	
	ri)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea	
	dei soci in occasione della emissione dei titoli, le	
	quote dei sovventori possono essere sottoscritte e	
	trasferite esclusivamente previo gradimento	
	dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquiren-	
	te indicato dal socio che intende trasferire i tito-	
	li, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne	
	altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere	
	a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comu-	
	nicare all'Organo amministrativo il proposto acqui-	
	rente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	

	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori	
	deve essere disciplinata con deliberazione	
	dell'Assemblea, con la quale devono essere stabili-	
	ti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione	
	dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli	
	utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quo-	
	te, fermo restando che il tasso di remunerazione non	
	può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti	
	rispetto al dividendo previsto per i soci cooperato-	
	ri;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi	
	compresi i destinatari delle quote che siano anche	
	soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in rela-	
	zione all'ammontare dei conferimenti, secondo crite-	
	ri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissio-	
	ne.	
	I soci sovventori non possono esprimere più di un	
	terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci pre-	
	senti o rappresentati in assemblea generale.	

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è for-	
	mato	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperato-	
	ri, rappresentati da quote ciascuna di valore non	
	inferiore a € 50,00 né superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovvento-	
	ri, confluenti nel Fondo per il potenziamento azien-	
	dale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con	
	gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle	
	quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti	
	o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato	
	con le somme versate dai soci ai sensi del prece-	
	dente art. 8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea	
	e/o prevista per legge o per statuto.	

	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o	
	per statuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea	
	non possono essere ripartite tra i soci né durante	
	la vita sociale né all'atto dello scioglimento della	
	Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli volontari, né essere cedute con effetto ver-	
	so la Società senza l'autorizzazione dell'Organo am-	
	ministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le	
	proprie quote deve darne comunicazione all'Organo	
	amministrativo con lettera raccomandata, fornendo,	
	le indicazioni relative al potenziale acquirente	
	previste nel precedente art. 7, controfirmate per	
	conferma e accettazione dal potenziale acquirente e	
	salva la sua responsabilità patrimoniale per even-	
	tuali dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferi-	
	re la propria partecipazione e la Società deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia	
	i requisiti previsti per divenire socio.	

	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione	
	deve essere motivato. Contro il diniego il socio en-	
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione	
	può proporre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicem-	
	bre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo ammini-	
	strativo provvede alla redazione del progetto di bi-	
	lancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato	
	all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero	
	entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esi-	
	genze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non	
	inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della	

	legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla	
	legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale socia-	
	le, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.	
	7 della legge 31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore	
	al limite stabilito dal codice civile per le coope-	
	rative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per leg-	
	ge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppu-	
	re a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili	
	per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori	
	nella misura massima prevista dalla legge per le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione	
	di utili ai soli soci finanziatori nella misura mas-	
	sima prevista per le cooperative a mutualità preva-	
	lente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di	
	bilancio di esercizio, può appostare somme al conto	
	economico a titolo di ristorno a favore dei soci la-	
	voratori, qualora lo consentano le risultanze	

	dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio,	
	delibera sulla destinazione del ristorno che potrà	
	essere attribuito mediante una o più delle seguenti	
	forme:	
	• erogazione diretta;	
	• aumento del valore della quota detenuta da cia-	
	scun socio;	
	• emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà,	
	in ogni caso, essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici inter-	
	correnti fra la Cooperativa ed il socio stesso se-	
	condo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della Società :	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di amministrazione o in alternati-	
	va l'Amministratore Unico per una durata di anni tre	
	;	
	c) il Collegio dei sindaci, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a	

52 di 65

	6) approva i regolamenti interni;	
	7) delibera di compiere operazioni che comportano	
	una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale	
	determinato nell'atto costitutivo o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
	9) delibera sulla responsabilità degli Amministra-	
	tori e dei Sindaci;	
	10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati	
	alla sua competenza dalla legge, dal presente statu-	
	to, nonché sugli argomenti che l'Organo amministra-	
	tivo sottopone alla sua approvazione.	
	Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al	
	precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei	
	tempi indicati all'art. 23.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le	
	volte che l'Organo amministrativo lo creda necessa-	
	rio, ovvero per la trattazione di argomenti che tan-	
	ti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro ap-	
	provazione, facendone domanda scritta agli Ammini-	
	stratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere	
	luogo senza ritardo e comunque non oltre venti gior-	

	ni dalla data della richiesta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente co-	
	stituita quando siano presenti o rappresentati la	
	metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al vo-	
	to.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci interve-	
	nuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei vo-	
	ti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del gior-	
	no.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col siste-	
	ma della alzata di mano, salvo diversa deliberazione	
	dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che ri-	
	sultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90	
	giorni e che non siano in mora nei versamenti delle	
	quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qua-	

55 di 65

	te, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-	
	signata dall'Assemblea stessa, col voto della mag-	
	gioranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche	
	non socio. La nomina del segretario non ha luogo	
	quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è amministrata da un Consiglio di Ammini-	
	strazione composto da un numero di Consiglieri va-	
	riabile da 3 a 5, anche non soci, eletti dall'As-	
	semblea ordinaria dei soci, che ne determina di vol-	
	ta in volta il numero.	
	La maggioranza dei componenti il Consiglio di ammi-	
	nistrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure	
	tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Gli Amministratori durano in carica per tre eserci-	
	zi.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed,	
	eventualmente, il Vice presidente per la durata di	
	tre anni.	
	Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministra-	
	tivo)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi pote-	
	ri per la gestione della Società, esclusi solo quel-	

	li riservati all'Assemblea dalla legge o dal presen-	
	te statuto.	
	L'Organo amministrativo può delegare parte delle	
	proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie	
	previste dall'art. 2381 del codice civile, dei pote-	
	ri in materia di ammissione, recesso ed esclusione	
	dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi com-	
	ponenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da	
	alcuni dei suoi componenti, determinandone il conte-	
	nuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo am-	
	ministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordina-	
	re i lavori e provvedere affinché i consiglieri sia-	
	no informati sulle materie iscritte all'ordine del	
	giorno.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui de-	
	liberare, oppure quando ne sia fatta domanda da al-	
	meno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo let-	
	tera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni	
	prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo te-	

	legramma, in modo che gli Amministratori ed i Sinda-	
	ci effettivi ne siano informati almeno un giorno	
	prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli Ammini-	
	stratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta	
	dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Ammi-	
	nistratori, gli altri provvedono a sostituirli con	
	deliberazione approvata dal Collegio sindacale , se	
	nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codi-	
	ce civile, purché la maggioranza resti costituita da	
	Amministratori nominati dall'assemblea.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore	
	unico o di tutti gli Amministratori, la convocazio-	
	ne dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal	
	Collegio sindacale, se nominato, il quale può com-	
	piere nel frattempo gli atti di ordinaria ammini-	
	strazione. In caso di mancanza del Collegio sindaca-	
	le, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rima-	
	nendo in carica fino alla sostituzione.	

	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'Amministratore unico o agli Amministratori e ai	
	membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere	
	del Collegio sindacale, se nominato, determinare il	
	compenso dovuto agli Amministratori investiti di	
	particolari cariche.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno	
	la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai	
	terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei li-	
	miti delle deleghe conferite, anche agli Amministra-	
	tori delegati, se nominati. L'Organo amministrativo	
	può nominare Direttori generali, Institori e Procu-	
	ratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente,	
	tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice	
	presidente.	
	Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo	
	amministrativo, potranno conferire speciali procure,	
	per singoli atti o categorie di atti, ad altri Ammi-	
	nistratori oppure ad estranei, con l'osservanza del-	
	le norme legislative vigenti al riguardo.	

	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per	
	legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si com-	
	pone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sin-	
	daci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	dall'Assemblea.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e sca-	
	dono alla data dell'Assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo eser-	
	cizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero	
	periodo di durata del loro ufficio.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali se-	
	condo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, no-	
	minati con le modalità di cui al successivo art. 40,	
	salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio	
	del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra	

	soci e Società che abbiano ad oggetto diritti dispo-	
	nibili, anche quando sia oggetto di controversia la	
	qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle	
	deliberazioni assembleari;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori	
	o Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è	
	estesa a tutte le categorie di soci, anche non coo-	
	peratori. La sua accettazione espressa è condizione	
	di proponibilità della domanda di adesione alla Coo-	
	perativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione	
	della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco	
	o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione	
	alla clausola di cui al comma precedente.	
	Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad	
	€ 20.000,00 . Ai fini della determinazione del valo-	
	re della controversia si tiene conto della domanda	
	di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt.	
	10 e seguenti del codice di procedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e	
	di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale di	

	associazioni e datoriali.	
In difetto di designazione,	sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
La domanda di arbitrato,	anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
Gli Arbitri decidono	secondo diritto.	
Il lodo non è impugnabile,	ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.Lgs. n. 5/2003.	
Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale,	salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.	Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono	

	fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono	
	anticipate dalla parte che promuove l'attivazione	
	della procedura.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una cau-	
	sa di esclusione, la mancata esecuzione della deci-	
	sione definitiva della controversia deferita agli	
	Arbitri è valutata quale causa di esclusione del so-	
	cio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi	
	nei confronti della Società o quando lasci presumere	
	il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 42 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della So-	
	cietà nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i	
	poteri.	
	Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero pa-	
	trimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà	
	devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente	
	versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma	

	del precedente art. 23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 del-	
	la legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 44 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regola-	
	menti interni, richiamati dal presente statuto ovve-	
	ro dalla normativa vigente, o altri che riterrà op-	
	portuni per meglio disciplinare il funzionamento	
	della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti	
	verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea	
	con le maggioranze previste dal precedente art. 28.	
	Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle	
	riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale,	
	di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimo-	
	nio residuo e di devoluzione di una quota degli uti-	
	li annuali ai fondi mutualistici per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e	
	devono essere di fatto osservati.	
	Art. 46 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgo-	
	no le vigenti norme di legge sulle società coopera-	

	ti-ve.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice ci-	
	vile contenente la "disciplina delle società coope-	
	rative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in	
	quanto compatibili, le norme delle società a respon-	
	sabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilan-	
	cio d'esercizio, si accerti il superamento del limi-	
	te patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del	
	codice civile, e si accerti altresì che il supera-	
	mento del parametro numerico ha raggiunto un grado	
	di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo	
	amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per	
	adeguare lo statuto alle norme relative alle Società	
	per azioni, sempre che nel frattempo il numero dei	
	soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il	
	limite delle venti unità.	
	Mussomeli, 6 agosto 2018.	
	Pellitteri Vincenzo, Maria Pinella, Salvatore Giar-	
	ratana, Gian Peppino Di Maria, Irene Catarella, Lina	
	Pellitteri, Maria Concetta Ciulla, Ilaria Sparacel-	
	lo, Roberto Indovina - Notaio.	